

Nota n. 6202/2018

Oggetto: Chiarimenti in merito al requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'Impiego per i richiedenti/titolari di protezione internazionale. Art. 11 del d.lgs. n. 150/2015.

L'articolo 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015 prevede la "disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento".

L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, prevede che per il richiedente protezione internazionale accolto nei centri o strutture a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

Considerato il carattere di *lex specialis* con riferimento a questa specifica categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, il requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego– previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 – per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale.

Sullo stesso argomento, inoltre, l'articolo 6, comma 7 del Testo Unico dell'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede che la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e, pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro.

Il requisito della residenza, previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 150/2015, necessario al fine di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva, può essere quindi equiparato, per i titolari/richiedenti protezione internazionale, alla dimora abituale.

Una tale interpretazione appare, peraltro, in linea con quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 142/2015, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda. A fortiori, dovrà essere consentito l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai CPI.